

FAQ

- **Chi sono i minori stranieri non accompagnati in Italia?**

Per minore straniero non accompagnato si intende il “minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano” (art. 2 l. 47/2017). I dati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali riportano che l'83% dei minori non accompagnati ha un'età fra i 16 e i 17 anni; il 92,9% è di sesso maschile. La maggior parte di loro arriva da Gambia, Egitto, Albania, Nigeria, Guinea e Costa d'Avorio.

- **Chi nomina i tutori volontari?**

I tutori volontari sono nominati dal giudice.

- **Sono previste forme di rimborso o retribuzione per l'attività di tutore?**

No.

L'attività ha carattere gratuito. Non è attualmente riconosciuto il diritto a permessi di lavoro.

- **Se divento tutore volontario, sarò anche affidatario del minore?**

Non necessariamente.

I minori non accompagnati possono essere affidati a strutture di accoglienza, oppure ad affidatari diversi dal tutore volontario. In questo caso, affidatario e tutore collaborano nel reciproco rispetto delle proprie competenze.

Qualora desideriate diventare la famiglia affidataria di un minore straniero non accompagnato, si prega di rivolgersi ai servizi sociali del vostro Comune.

- **Quando cessa la tutela volontaria?**

La tutela volontaria cessa con il raggiungimento della maggiore età del minore non accompagnato. Tuttavia, in ragione del fatto che attraverso questo istituto si vuole instaurare e diffondere un sistema di “genitorialità sociale” incentrato sulla cura della persona, si auspica che anche dopo il compimento dei 18 anni proseguano i rapporti di affettività tra gli ex tutori e i ragazzi. A tale proposito, si richiama l'esempio della figura del “Mentor”, istituita a Piacenza.

- **Il tutore volontario può avere responsabilità penale se il minore non accompagnato commette un reato?**

Assolutamente no.

L'art. 27 della Costituzione italiana dice espressamente che la responsabilità penale è personale. Ciò significa che solo chi ha commesso un reato sarà imputabile per esso.

- **Il tutore dovrà provvedere al risarcimento, se il minore non accompagnato provoca danni a cose o persone?**

Non sempre.

Il codice civile stabilisce che il tutore è responsabile per i danni cagionati dal minore soggetto alla sua tutela solo quando abita insieme a lui.

- **Quali sono le attività più importanti che un tutore volontario può essere chiamato a svolgere?**

Le attività sono molteplici. Le più importanti sono:

- Presentazione della richiesta di soggiorno per minore età;
- Presentazione della eventuale richiesta di asilo politico, o protezione sussidiaria e umanitaria anche ai sensi dell'art. 18 ter del T.U. immigrazione per i minori vittime di tratta;
- Dovere di informare il minore che in un procedimento giurisdizionale può essere assistito da un difensore di fiducia e di avvalersi del gratuito patrocinio;
- Partecipazione alla fase di identificazione del minore ai sensi dell'art. 5, commi 3, 5, 6 e 7, della legge n. 47 del 2017;
- Deve essere sentito per il rimpatrio assistito o volontario ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge n. 47 del 2017;
- Richiesta di avvio delle eventuali procedure per le indagini familiari e per il conseguente ricongiungimento familiare;
- Richiesta applicazione del Regolamento UE Dublino III, sussistendone i presupposti;
- Richiesta all'EASO per inserimento nell'elenco del minore (se appartenente alle nazionalità previste) al fine del ricollocamento negli Stati membri dell'UE;
- Rapporti con i servizi sociali che hanno in carico il minore, le comunità residenziali o le famiglie affidatarie;
- Attività di contatto e di rappresentanza legale nell'ambito delle procedure scolastico/formative;
- Richiesta di iscrizione al Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge n. 47 del 2017;
- Prestazione del consenso informato nelle decisioni e interventi sanitari;
- Monitoraggio delle scelte di accoglienza per il minore secondo le indicazioni dell'art. 12 della legge n. 47 del 2017;
- Richiesta per i minori vittime di tratta un programma specifico ai sensi dell'art. 17 della legge n. 47 del 2017.